



QUESITO N. 29

“Con la presente in riferimento al chiarimento n. 18, nel quale la vostra S.A. specifica che: “[...] nel Bando di gara la Stazione Appaltante non ha indicato le prestazioni principali e secondarie in quanto la prestazione è unica, di conseguenza è possibile costituire un raggruppamento orizzontale [...]”. Infatti, contrariamente a quanto specificato e sopra riportato in stralcio, il Bando di gara, alla lettera c) del punto II.2.1. riporta con precisione la prestazione principale (lettera c1) e le prestazioni secondarie (lettere c2 e c3) del servizio di progettazione esecutiva da svolgere. Quanto sopra premesso e considerato si fa notare che il chiarimento contrasta quindi con il Bando di gara e che, in virtù di quanto specificato alla citata lettera c) del punto II.2.1., è possibile costituire sia raggruppamenti verticali, sia raggruppamenti misti tra i progettisti indicati.”

CHIARIMENTO N. 29

Si rimanda al precedente chiarimento n.18.

In particolare si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di progettisti trovano applicazione il comma 7 ed il comma 8 dell’art.261 del D.p.r. n.207/2010 che prescrivono: *“In caso di raggruppamenti temporanei di cui all’ art.90 comma 1 lett. g) del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all’art.263, comma 1 lett.a), b) e d) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento”* secondo le percentuali indicate al punto III. 2.3. lett. d) del Bando di Gara ed *“ Il requisito di cui all’art.263, comma 1 lett. c), non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei”*.